FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI PATTINAGGIO VELOCITA'
C.N.A. V.

Approvato con Delibera del Consiglio Federale N. 03-11/190 del 29 Aprile 2011

La formazione dei tecnici è fondamentale per lo sviluppo adeguato del settore. Per intervenire con efficacia nella crescita tecnica, metodologica e culturale, il settore su indicazione della F.I.S.G. aderisce il Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi elaborato dal CONI, adeguandone il proprio Regolamento dei Tecnici, favorendo così l'opportunità di partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento. Tali momenti saranno organizzati periodicamente, dalla Federazione tramite il **C.N.A.** di settore in rappresentanza delle due specialità **Pista Lunga e Short Track**, più semplicemente chiamate **P.V. e S.T..**

Art. 1 COMPOSIZIONE C.N.A. V.

a) Il Comitato Nazionale Allenatori di Pattinaggio Velocità' **(in seguito definito C.N.A. V.)** è composto alla pari dagli Allenatori delle due specialità **P.V. ed S.T del settore Velocità**, iscritti all'albo ed in possesso della qualifica tecnica federale rilasciata a seguito della frequenza a corsi di formazione indetti dalla **F.I.S.G.,** ed in regola con le quote di versamento previste dal Consiglio Federale.
E' retto da un Consiglio Direttivo.

b) Il Consiglio direttivo della Velocità è costituito dal Referente proposto dal Settore con funzione di Presidente e da due membri delle due Commissioni Tecniche.
Durata della carica quattro anni.

Art. 2 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) proporre alla **C.N.A. V**. il piano della formazione e l'aggiornamento degli allenatori.

b) cura il reclutamento e l'inquadramento degli Allenatori, disciplinando la loro attività e migliorando la preparazione tecnica con diverse iniziative.

c) raccogliere le problematiche dei tecnici periferici del settore per migliorare la comunicazione tra centro e periferia.

Art.3 - REQUISITI PER LA QUALIFICA DI ALLENATORE

Per ottenere la qualifica di Allenatore di Pattinaggio Velocità è necessario:
- aver compiuto il 18° anno d'età.
- saper pattinare ed avere un'esperienza agonistica in una delle due specialità (**P.V. – S.T.)** o avere una formazione culturale di scienze motorie
- aver superato uno dei corsi del programma di formazione per Allenatori di **P.V. – S.T**.
- essere tesserato alla **F.I.S.G**. ed essere in possesso di certificato medico
- avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE o extracomunitario in possesso di regolare visto d'ingresso
- non essere stati assoggettati da una Federazione Sportiva Nazionale o dal **C.O.N.I.** a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;

Art. 4 - DOVERI DELL' ALLENATORE

Gli appartenenti al **C.N.A. V**. sono tenuti a mantenere costante il proprio aggiornamento ed a partecipare ai corsi all'uopo previsti dal Regolamento del Programma di formazione per Allenatori e ad assolvere il loro compito di tecnici ed educatori con moralità, responsabilità e competenza.

Art. 5 – INCOMPATIBILITÀ

In caso d'accettazione d'incarichi incompatibili previsti dallo **Statuto** e dal **ROF**, l'Allenatore sarà posto in aspettativa e potrà riprendere l'attività al termine del mandato, dovrà comunque frequentare gli aggiornamenti previsti per non perdere il diritto acquisito nel rispetto del Regolamento.

Art. 6 - QUALIFICHE, REQUISITI E COMPITI DELL' ALLENATORE DI PATTINAGGIO VELOCITA'

A) ALLENATORE 1° LIVELLO

Rappresenta il 1° livello iniziale dei tecnici di **P.V. e S.T..** L'allenatore conduce attività di insegnamento ed allenamento delle basi fondamentali garantendo il rispetto delle condizioni di massima sicurezza. L'allenatore svolge la sua opera con atleti delle categorie Junior F. – E. – D., assiste gli atleti durante le gare regionali e nazionali sotto la guida tecnica di un allenatore di livello maggiore. Inoltre, si dedica all'insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.

Il corso di 1° livello non è specialistico ed è unico per le specialità **P.V. e S.T..**

Per ottenere la qualifica sono necessari:

a) esperienza agonistica almeno triennale.
b) partecipazione al corso di formazione con una frequenza di almeno l'80% delle lezioni.
c) svolgimento dell'attività di tirocinio con la presenza di un tutor indicato dalla FISG
d) superamento con esito positivo della prova finale a giudizio della Commissione d'esame.

La qualifica può essere rilasciata :

a) ad un atleta medagliato ai Giochi Olimpici e dietro richiesta dell'interessato da presentare al Consiglio Federale. L'atleta è comunque tenuto a partecipare alle lezioni del corso sia pratiche che teoriche.

b) diplomati I.S.E.F , ai Laureati o Laureandi in Scienze Motorie. In questo caso la partecipazione alle lezioni sarà obbligatoria e dovranno sostenere la prova d'esame nella parte pratica

B) ALLENATORE 2° LIVELLO

E' riservato agli allenatori di 1° livello che hanno svolto attività documentata con continuità per due anni e che intendono proseguire verso un livello più alto.
Gli interessati al corso di 2° livello, al momento della domanda d'iscrizione devono presentare la documentazione controfirmata dal Presidente della società nella quale è stata svolta l'attività di tecnico di 1° livello

Il 2° livello da la possibilità di accompagnare alle gare una gli atleti delle categorie: junior C – B – A e Senior.
Di presentare una rappresentativa nazionale giovanile a gare internazionali di categoria e di seguire gli atleti della propria società di tutte le categorie nelle gare internazionali per club.
Di seguire, sotto la guida tecnica di un allenatore di grado superiore, la nazionale junior.

C) ALLENATORE 3° LIVELLO

a) Il 3° livello è riservato a coloro che hanno completato il 2° livello, che hanno accumulato due anni di esperienza dopo il 2° livello e che desiderano intraprendere una carriera professionale inserendosi nei quadri tecnici federali.
b) La partecipazione al corso di formazione richiede una frequenza di almeno l'80% delle lezioni
c) conoscenza della lingua straniera inglese.
d) Conduce, programma e valuta l'allenamento di atleti di ogni fascia di età e livello, può coordinare uno o più allenatori di livello inferiore.

e) Segue le l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.

f) Contribuisce per formare: le strutture federali centrali e periferiche, la programmazione delle squadre nazionali, la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici.
g) L'allenatore di 3° livello ed oltre, a partire dal quadriennio 2014 – 2018, sarà l'unico abilitato a seguire gli atleti ai giochi olimpici, campionati mondiali / europei, coppa del mondo.

D) ALLENATORE 4° LIVELLO

L'organizzazione di questo livello è di competenza del **C.O.N.I..**

I Livelli 2° - 3° - 4°, dal lato tecnico e della metodologia specifica dell'allenamento, sono organizzati considerando le differenze tecniche.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO

Per mantenere la qualifica del livello acquisito l'Allenatore dovrà partecipare ai corsi d'aggiornamento organizzati con scadenza stabilita dalla **C.N.A. V.** / **F.I.S.G.**
L'allenatore che non avrà frequentato corsi d'aggiornamento per due anni consecutivi, perderà la qualifica del livello ottenuto retrocedendo di un livello (dal 3° al 2°- dal 2° al 1°).
Per riqualificarsi dovrà frequentare il corso di formazione, relativo e sostenere gli esami.

Art. 8 – DURATA

L'abilitazione di qualsiasi livello ha durata massima di tre anni a decorrere dall'anno di frequenza dell'ultimo corso. (2 più 1).
La partecipazione al corso di livello superiore è valida anche come aggiornamento del corso di livello inferiore.

Art. 9 – ALLENATORI STRANIERI

Gli allenatori di nazionalità straniera che si tesserano per la prima volta dovranno allegare la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la loro qualifica di allenatore, riconosciuta dalla Federazione di provenienza (in lingua italiana)
- curriculum del quale si evidenzia l'esperienza raggiunta e la loro formazione sportiva dichiarazione dell'incarico affidatogli, su carta intestata della società e firmata dal Presidente della società

Sarà compito del **C.N.A. V** determinare il livello di qualifica corrispondente e proporre al consiglio Federale il tesseramento.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

In via eccezionale il **C.N.A. V**. può dare un'autorizzazione temporanea che sarà valida solo per un anno e per una sola volta, con obbligo per questo allenatore, di partecipare al primo corso che verrà organizzato.

Art. 11 – ATLETA

Un atleta in attività, durante la sua carriera, potrà conseguire solo il **1° livello**.

Art. 12 – DIRIGENTE

Non è consentito esercitare di fatto la funzione di allenatore se si è tesserati alla **F.I.S.G**. solo con la qualifica di Dirigente.

Art. 13 – TESSERAMENTO

Ogni anno tutti gli allenatori dovranno provvedere al rinnovo del tesseramento ed aggiornare il proprio "curriculum vitae" e trasmetterlo alla **F.I.S.G**., la quale pubblicherà un elenco aggiornato degli allenatori in attività con le relative qualifiche.

Art. 14 - PERDITA DELLA TITOLARITA'

L'Allenatore di qualsiasi livello perde la titolarità e viene posto fuori quadro per:
- mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento (vedi Art. 7)
- mancato tesseramento e iscrizione all'albo **entro il 30 settembre** di ogni anno.
- provvedimento federale di comportamento non degno.
- grave sanzione disciplinare inflitta dagli Organi di Giustizia
- Il tecnico che viene posto fuori quadro per più di tre anni, per le motivazioni sopra elencate ,non potrà essere riqualificato.

Nel caso di periodi inferiori ai tre anni il tecnico che non ha rinnovato la quota annuale di tesseramento ed iscrizione all'albo, potrà riqualificarsi versando le quote arretrate e par_ tecipare obbligatoriamente al primo corso d'aggiornamento programmato dalla **C.N.A. V..**

Art. 15 - VARIE

Per quanto non espressamente previsto vigono lo **Statuto F.I.S.G.** e le specifiche norme emanate dal **C.N.A.** o dal **Consiglio Federale**.

Maurizio Marchetto Milano 13.03.2011